



L'anno 2020 il giorno 7 del mese di Agosto si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con l'intervento dei seguenti consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
Piave Nicolò	P	Gumina Antonio	A
Romano Alessandra	P	Lacagnina Marco	P
Russo Laura	A		

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, convertito in legge 125/2013;

**VISTO** lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;

**VISTO** il provvedimento dell'Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;

**VISTA** la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari;

**VISTI** gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell'Assemblea;

**PREMESSO** che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta O.D.V., in forza del Decreto Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell'umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità ed universalità;

**PREMESSO** che l'Azienda Sanitaria Provinciale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali si occupa di garantire il servizio di trasporto sanitario in ambito provinciale;

**PREMESSO** che le attività di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale si svolgono, oltre che con mezzi, strutture e personale gestiti direttamente, anche con un sistema di approvvigionamento "doppio binario" alternativamente mediante convenzioni dirette e pubblici contratti con soggetti privati e/o associazioni di volontariato;



**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e) del Dlgs 1/2018 del 2 gennaio 2018 la Croce Rossa Italiana costituisce struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile;

**CONSIDERATO CHE** la Croce Rossa Italiana risulta censita nel "documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe iv" con prot 35824 del 7 Dicembre 2015 della DGPREV del Ministero della Salute, come una delle Amministrazioni referenti per le attività relative al trasporto in Alto Biocontenimento e alla gestione extraospedaliera del paziente (inclusa la formazione del personale sanitario) sul territorio nazionale;

**CONSIDERATO CHE** l'emergenza COVID 19 è stata prorogata fino al 31 ottobre 2020 e che l'ASP è tenuta allo svolgimento dei servizi di USCA e tamponi a domicilio;

**VISTA** la circolare prot. 16449 del 26 marzo 2020 relativa all'istituzione di unità speciali di continuità assistenziale (USCA), di cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta necessita dotarsi, e che per tale servizio è necessario il supporto della Croce Rossa Italiana per l'impiego di mezzi e personale autista;

**TENUTO CONTO** che l'accordo ha ad oggetto il servizio di trasporto con automezzo proprio di personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale per l'espletamento a domicilio dei pazienti sul territorio della Provincia di Caltanissetta del tampone rinofaringeo o di altre procedure invasive o mediche su pazienti di cui è sospetta o accertata l'infezione da SARS-CoV-2, come a titolo esemplificativo ma non esaustive quali le Unità Speciali di Continuità Assistenziale o Unità Speciali di Continuità Assistenziale Turistica;

**TENUTO CONTO** che gli orari di svolgimento del servizio sono equiparati alle esigenze dell'ASP e secondo i servizi necessari, nello specifico i turni saranno di sei ore nelle attività quotidiane 08-14 e 14-20 e di 12 ore nelle attività notturne, intese dalle ore 20.00 alle ore 8.00;

**TENUTO CONTO** che la CRI si impegna ad effettuare l'attività oggetto del presente accordo con l'utilizzazione dei mezzi e del personale idoneo allo scopo; che la scelta del mezzo da utilizzare è definita dalla CRI sulla base della disponibilità degli stessi e che le attrezzature per l'espletamento del servizio, nonché il materiale di consumo e sanitario strettamente necessario all'espletamento del servizio è a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

**TENUTO CONTO** che la convenzione decorrerà dalla data della stipula e avrà durata semestrale, eventualmente rinnovabile a richiesta delle parti;

### DELIBERA

All'unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

- ➔ Di prendere atto ed approvare, come in effetti approva, la convenzione per lo svolgimento di accompagnamento del personale ASP per l'espletamento a domicilio di tamponi covid 19 e servizio USCA e USCAT, per il territorio di competenza del Comitato di Caltanissetta, in periodo di covid 19, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ➔ Di autorizzare il Presidente del Comitato alla stipula dell'allegata convenzione ed ad adottare ogni atto gestionale connesso e riferito alla convenzione.

### INCARICA

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a:

- ➔ Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;
- ➔ Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV;
- ➔ Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate;
- ➔ Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV;
- ➔ Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato di Caltanissetta ODV, con attenzione alla normativa sulla privacy.
- ➔ L'affissione della copia presente provvedimento amministrativo all'albo del comitato di Caltanissetta ODV per trenta giorni;
- ➔ L'originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile dell'Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA)



PRESIDENTE  
CROCE ROSSA ITALIANA  
Comitato di Caltanissetta Onlus  
IL PRESIDENTE  
(Nicola Provo)





### CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento amministrativo è stato affisso in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta e pubblicato sul sito internet [www.cri.caltanissetta.it](http://www.cri.caltanissetta.it) sezione amministrazione trasparente;

Caltanissetta, li 11/08/2020

Il Responsabile al Procedimento  
Maria Grazia Fasciana  
Ufficio Segreteria  
(Dot. ssa Teresa Maria Grazia Fasciana)

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PERSONALE ASP PER L'ESPLETAMENTO A DOMICILIO DI TAMPONI COVID 19 E SERVIZIO USCA E USCAT

L'anno 2020 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

**L'azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta**, rappresentata dal Dott. Ing. Alessandro Caltagirone nato a Palermo il 21 maggio 1971, n.q. di Direttore Generale dell'ASP di Caltanissetta, di seguito denominata "ASP" per brevità

**E**

**La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV**, rappresentata dal Rag. Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981, Codice Fiscale PVINCL81B21B429X, n.q. di Presidente del Comitato di Caltanissetta, di seguito denominata "CRI" per brevità, individuata quale capofila;

**E**

**La Croce Rossa Italiana Comitato di Mussomeli ODV**, rappresentata dal dott. Valerio Salvatore Frangiamore nato a Mussomeli (CL) il 29/01/1965, Codice Fiscale n.q. FRNSVT65A29F830N di Presidente del Comitato di Mussomeli

**E**

**La Croce Rossa Italiana Comitato di Gela ODV**, rappresentata da Anita Rita Lo Piano nata a Niscemi (CL) il 23-08-1953, n.q. di Presidente del Comitato di Gela

Premesso che

- a) l'Azienda Sanitaria Provinciale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali si occupa di garantire il servizio di trasporto sanitario in ambito provinciale.
- b) Le attività di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale si svolgono, oltre che con mezzi, strutture e personale gestiti direttamente, anche con un sistema di approvvigionamento "doppio binario" alternativamente mediante:

- I. convenzioni dirette con associazioni di volontariato fra le quali si annovera anche l'Ente/Associazione e/o Istituzione di Volontariato a carattere associativo;
  - II. pubblici contratti con soggetti privati e/o associazioni di volontariato nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n 163/2006 nei limiti di sua applicazione posto che trattasi di prestazioni rientranti nell'allegato IIB del citato Codice dei Contratti.
- c) che per il perseguimento di tali obiettivi è opportuno predisporre e mantenere in essere,
- d) che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare tra l'altro le seguenti attività d'interesse pubblico:
- I. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
  - II. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
  - III. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
  - IV. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
  - V. che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, anche per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona nonché di attività sanitarie e socio sanitarie,

- ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale;
- VI. che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione.
- e) che, in particolare, come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione;
- f) che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e) del Dlgs 1/2018 del 2 gennaio 2018 la Croce Rossa Italiana costituisce struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile;
- g) che l'Associazione della Croce Rossa Italiana in quanto Organizzazione di Volontariato è Ente del Terzo Settore sulla base delle intervenute modifiche contenute nel D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), laddove all'art. 4 sono definiti Enti del terzo Settore “[...] le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”
- h) che pertanto è possibile applicare alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- i) che attraverso la stipula di specifica convenzione, con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV, si ritengono altresì garantiti i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza richiamati dall' Anac e altresì rispettati i principi di imparzialità e trasparenza, anche in virtù della specificità, nell'ambito del Terzo Settore. dell'Associazione stessa e delle attività d'interesse pubblico che, ai

- sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- j) La Croce Rossa Italiana -risulta censita nel "documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe iv" con prot 35824 del 7 Dicembre 2015 della DGPREV del Ministero della Salute, come una delle Amministrazioni referenti per le attività relative al trasporto in Alto Biocontenimento e alla gestione extraospedaliera del paziente (inclusa la formazione del personale sanitario) sul territorio nazionale.
- k) VISTA, La circolare prot. 16449 del 26 marzo 2020 relativa all'istituzione di unità speciali di continuità assistenziale (USCA), di cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta necessita dotarsi, e che per tale servizio è necessario il supporto della Croce Rossa Italiana per l'impiego di mezzi e personale autista;
- l) Che l'emergenza COVID 19 è stata prorogata fino al 31 ottobre 2020 e che l'ASP è tenuta allo svolgimento dei servizi di USCA e tamponi a domicilio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

### **Articolo 2 – Oggetto della convenzione**

Il presente accordo ha ad oggetto il servizio di trasporto con automezzo proprio di personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale per l'espletamento a domicilio dei pazienti sul territorio della Provincia di Caltanissetta del tampone rinofaringeo o di altre procedure invasive o mediche su pazienti di cui è sospetta o accertata l'infezione da SARS-CoV-2, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo quali le Unità Speciali di Continuità Assistenziale o Unità Speciali di Continuità Assistenziale Turistica;

Gli orari di svolgimento del servizio sono equiparati alle esigenze dell'ASP e secondo i servizi necessari, nello specifico i turni saranno di sei ore nelle attività quotidiane 08-14 e 14-20 e di 12 ore nelle attività notturne, intese dalle ore 20.00 alle ore 8.00;

La presente convenzione va intesa aperta e, quindi, è costituita da prestazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel numero e nella localizzazione. Pertanto la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto convenzionalmente.

La CRI si impegna ad effettuare l'attività oggetto del presente accordo con l'utilizzazione dei mezzi e del personale idoneo allo scopo.

La scelta del mezzo da utilizzare è definita dalla CRI sulla base della disponibilità degli stessi. Le attrezzature per l'espletamento del servizio, nonché il materiale di consumo e sanitario strettamente necessario all'espletamento del servizio è a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

### **Articolo 3 – Durata del servizio**

La convenzione decorrerà dalla data della stipula e avrà durata semestrale, eventualmente rinnovabile a richiesta delle parti. A far data dalla stipula della presente è abrogata la convenzione approvata con la delibera n° del

### **Articolo 4 - Svolgimento del servizio**

Ove sussista la necessità di attivare il trasporto di personale, il referente del servizio farà richiesta telefonica alla sala operativa CRI. L'autovettura con relativo personale dovrà essere disponibile ed operativa entro trenta minuti dall'attivazione;

#### **I. Equipaggio**

##### **Composizione**

L'equipaggio oggetto dell'affidamento sarà composto da almeno un autista, munito di idonea attestazione CRI alla guida dei mezzi con targa CRI o regolare patente civile per la guida dei mezzi in affitto;

Il personale sanitario a bordo (Medico e/o Infermiere) sarà messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

Qualora si rendesse necessario la CRI potrà fornire personale medico e/o infermieristico i cui oneri sono contabilizzati a parte.

#### **II. Formazione e Attestazioni**

Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, relative all'attività da svolgere.

All'atto dell'attivazione del mezzo, la CRI comunicherà all'Azienda Sanitaria Provinciale i nominativi del personale dell'equipaggio.

#### **III. Flussi informativi, privacy e riservatezza**

La CRI deve fornire, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di trasporto, nonché eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento, o alle criticità logistiche.

La CRI ed il personale operante nell'attività di trasporto sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ssmmii, (codice in materia di protezione dei dati personali).

La CRI ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'accordo convenzionale.

#### IV. Osservanza delle condizioni normative per i per i volontari

La CRI dà atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area ove opererà il proprio personale.

La CRI potrà utilizzare il personale volontario esclusivamente nell'ambito dei volontari registrati alla CRI medesima secondo le norme vigenti in materia, anche rispetto all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e smi.

La CRI è tenuta, altresì:

- ⇒ alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ⇒ ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

#### **Articolo 5 – Costi e Rendicontazione**

Per ogni autovettura attivata nelle ore diurne la CRI avrà diritto ad un contributo € 50,00 ed 1,00 €/km percorso, per ogni autovettura attivata nelle ore festive e notturne la CRI avrà diritto ad un contributo € 70,00 ed 1,00 €/km percorso. I chilometri saranno conteggiati da apposita attestazione rilasciata dal legale rappresentate dell'associazione. Il chilometraggio si considera dal punto di partenza del mezzo e del personale considerando sia il viaggio di andata sia il viaggio di ritorno. Per ogni ventiquattro ore di servizio senza alcuna attivazione, per ogni presidio convenzionato, a titolo di rimborso per l'impegno dell'operatore impiegato e del fermo macchina verrà corrisposto alla CRI un contributo forfettario di € 50,00 onnicomprensivo. La CRI renderà mensilmente i servizi resi emettendo apposita fattura elettronica, suddividendola per tipologia di servizi e punti di attivazione;

#### **Articolo 6 – Pagamenti**

Le prestazioni saranno rimborsate previa presentazione della richiesta di rimborso da parte della CRI .

L'Azienda Sanitaria Provinciale nel termine di 10 gg dalla ricezione del report potrà contestare la richiesta di rimborso emessa e la relativa rendicontazione in qualsivoglia momento dall'invio della stessa da parte della CRI. L'importo della richiesta di rimborso verrà

corrisposto, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, se e dove previsto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato indicato in fattura.

Le parti espressamente convengono che alla presente convenzione non avendo natura di transazione commerciale non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 di Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002.

Le parti, fermo restando quanto convenuto al comma che precede, espressamente ed in ogni caso dichiarano che, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 5 lett. b), del D. Lgs. n. 231/2002, i termini di pagamento di cui sopra vengono pattuiti in misura superiore rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 231/2002 trattandosi di negozio in cui il debitore è una pubblica amministrazione, convenendo che ciò è oggettivamente giustificato dalla natura particolare della convenzione, dalle sue caratteristiche e dalla previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del citato D. Lgs. a mente del quale i termini ordinari di cui al comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 sono normalmente raddoppiati.

Le parti, inoltre, dichiarano che i termini sopra pattuiti non sono gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 231/2002 avuto riguardo alla prassi commerciale, alla prestazione oggetto del servizio ed all'esistenza di motivi oggettivi legati alle procedure necessarie al Committente per ottenere la liquidazione dei compensi maturati da parte degli Enti preposti.

#### **Articolo 7 - Copertura assicurativa del personale addetto ai servizi e dei terzi trasportati**

La CRI è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni ad essa richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

La CRI è pertanto tenuto a stipulare idonee ed adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività

#### **Articolo 8 – Recesso e Risoluzione**

L'Azienda Sanitaria Provinciale può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere alla CRI esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione della convenzione, senza alcun ulteriore riconoscimento,



indennizzo o risarcimento. La CRI si riserva la facoltà di recedere al presente accordo con un preavviso di almeno giorni 5.

### **Articolo 9 – Atti modificativi**

Ogni modifica al presente accordo dovrà formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta, stipulata alle stesse condizioni della convenzione; nessun accordo verbale in tal senso può essere vincolante per le parti contraenti.

### **Articolo 10 - Rispetto obblighi di tracciabilità**

Devono essere rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

### **Articolo 11 – Foro giurisdizionale competente**

Qualsiasi controversia tra le Istituzioni e il Contraente o qualunque pretesa, da una parte o dall'altra, basata sul presente contratto quadro, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amichevole tra le parti contraenti, è sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Caltanissetta, con esclusione di ogni altro Foro.

### **Articolo 12 – Ambiti Territoriali dei Comitati CRI**

Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione gli accordi di attivazione e svolgimento dei servizi dovranno essere assunti con i relativi organi direzionali dei comitati CRI insistenti sul territorio della Provincia di Caltanissetta nel rispetto dei relativi territori di appartenenza.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  
CALTANISSETTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Alessandro CALTAGIRONE)

CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA  
IL PRESIDENTE  
(Rag. Nicolò PIAVE)

CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI GELA  
IL PRESIDENTE  
(Anita Rita LO PIANO)

CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI MUSSOMELI  
IL PRESIDENTE  
(Valerio Salvatore FRANGIAMORE)